

***Disegno di legge in materia di ufficio per il processo e riorganizzazione
del personale dell'amministrazione giudiziaria***

UGL Ministeri - Via del Corca, 13 Roma - 06/3233363 - 36000316 - paola.saraceni@uglstatalli.it

Art. 1
(Ufficio per il processo)

1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate ufficio per il processo, mediante la riorganizzazione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettive le garanzie ed i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.

2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione ed alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, assicurando altresì le attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale, e curando i rapporti con le parti ed il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti e la formazione e tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.

Art. 2
(Composizione dell'ufficio per il processo)

1. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.

2. I provvedimenti assunti a norma del comma 1 sono indicati nelle tabelle di cui agli articoli 7 bis e 7 ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 137 e nel programma organizzativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

3. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal titolare dell'ufficio giudiziario avvalendosi anche del servizio statistico.

Art. 3
(Tirocinio presso gli uffici giudiziari)

1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali, i dottori di ricerca possono essere ammessi, in forza di apposite convenzioni stipulate dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Presidente della Corte d'appello e dal Presidente del tribunale, sentiti i Presidenti di sezione, con il Consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali, civili ordinarie e del lavoro della Corte di cassazione, della Corte d'appello e del tribunale.

2. Gli ammessi sono affidati ad un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione che abbia espresso la propria disponibilità.

3. Durante il periodo di collaborazione gli ammessi, sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario, agiscono con diligenza correttezza e lealtà; sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.

4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, salvo i casi indicati dall'art. 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione ed istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio.
5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario od assumere da costoro qualsiasi incarico professionale
6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione tale periodo sarà riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica o del tirocinio.
7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione della giustizia.

Art. 4

(Regolamenti per gli archivi informatizzati)

1. Il Ministro della giustizia emana, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento per disciplinare la tipologia e la modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari.
2. L'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti di cui all'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264, è gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, per gli avvocati.
3. Ai fini dell'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle Corti d'appello è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di euro 2.242.500.

Art. 5

(Dotazione organica e programmazione assunzioni dell'amministrazione giudiziaria)

1. In coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005 ed ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione. I profili professionali dell'istituito ruolo tecnico sono definiti in sede di contrattazione collettiva. Le successive rideterminazioni sono effettuate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Eventuali posizioni soprannumerarie sono temporaneamente autorizzate, in deroga all'art.6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sono riassorbite a seguito delle cessazioni e delle progressioni professionali di cui alla presente legge.
3. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia- Amministrazione giudiziaria è autorizzato, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2007 – 2009:
 - a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 3000 unità di personale, dell'area C, posizione economica C1, da inquadrare nei ruoli

del personale dell'amministrazione giudiziaria, nel limite di spesa di 42,89 milioni di euro per l'anno 2008 e di 107,22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, ad assumere personale, nel medesimo triennio, nell'area C, posizione economica C1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all'area B, nel limite di spesa di 9,43 milioni di euro per l'anno 2008 e di 18,87 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

c) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad assumere personale nell'area B, posizione economica B1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all'area A, nel limite di spesa di 5,09 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

4. In attesa della specifica disciplina dettata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri per il quadriennio 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 finalizzata a consentire l'attuazione dei processi di riqualificazione del personale, le progressioni professionali di cui ai commi precedenti e quelle all'interno delle aree, anche in relazione alle procedure avviate, sono consentite, in via prioritaria, ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore da almeno 5 anni, ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, avuto riguardo in via prevalente al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Art.6

(Norme sul processo telematico)

1. Le forme del processo disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 sono obbligatorie dal 30 giugno 2010.

2. Il Ministro della giustizia, verificata la disponibilità nell'ufficio delle attrezzature per il processo civile telematico, dispone con decreto l'anticipazione del termine, anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna Corte d'appello, sentiti i Consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati.

Art.7

(Norme sull'attività di notificazione ed esecuzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 uno o più decreti legislativi diretti:

a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e notificazioni per adeguarle al processo telematico;

b) alle modalità di conferimento della procura alle liti per adeguarle al processo telematico;

c) al riassetto delle disposizioni vigenti sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica e vendite giudiziarie di beni mobili;

d) al riordino delle disposizioni vigenti sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata come disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;

b) previsione che le comunicazioni sono effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione ove possibile;

d) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione in forma obbligatoria delle notificazioni telematiche.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice;

b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;

c) deposito, al momento della iscrizione a ruolo, di copia, con dichiarazione di conformità del difensore, della procura e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice;

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti non dotati di indirizzo di posta elettronica certificata mediante consegna di una copia, su supporto cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;

b) previsione della conservazione da parte dell'ufficio notifiche dell'originale del documento informatico per i due anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore ovvero mediante consegna su supporto informatico non riscrivibile, ai medesimi, previo pagamento del diritto di copia;

c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;

d) estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173 ter regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 a tutti i beni mobili e affidamento all'ufficio notifiche delle attività di vendita con modalità telematiche anche attraverso un portale gestito dal Ministero della giustizia;

e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di inventario;

f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e forfetizzazione e previsione di pagamento a mezzo di strumenti telematici.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;

b) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio unico notifiche in misura inferiore a quelli spettanti ai concessionari.

Art.8

(Registrazione telematica di provvedimenti giudiziari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario individua gli elementi per determinare l'imposizione e li comunica in via telematica, unitamente al provvedimento stesso, alla Agenzia delle entrate;
- b) stabilire che tali dati, se non corretti entro un termine breve, da stabilirsi dal Ministero della giustizia di concerto con l'Agenzia delle entrate, determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;
- c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione;
- d) stabilire che l'avviso di liquidazione viene notificato alle parti costituite unitamente all'avviso di deposito del provvedimento da registrare;
- e) stabilire che pagamento deve avvenire esclusivamente in via telematica;
- f) semplificare il procedimento esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della Corte di Cassazione assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo unificato;
- g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione fra la classificazione dei procedimenti giudiziari approvata dal Ministero della giustizia e le voci della tariffa allegata al testo unico sull'imposta di registro;
- h) disporre, eventualmente, la esenzione dell'obbligo di registrazione dei provvedimenti soggetti a tassa fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al contributo unificato.

Art.9

(Disposizioni sulle deleghe)

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 degli articoli 7 e 8 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 degli articoli 7 e 8, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati negli articoli 7 e 8, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Art.10

(Copia di atti.)

1. I diritti di copie rilasciate su supporto cartaceo, la cui determinazione è disciplinata dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aumentati del 50% rispetto alla misura ad oggi fissata.

2. I diritti di copie rilasciate in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati nella misura fissata attualmente per le copie cartacee ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in ragione del numero delle pagine memorizzate.

Art.11

(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese del processo civile e penale)

1 Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili sui circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento a carico dei privati del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ogni singolo pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per l'incentivazione del personale.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art.12

(Norme sui depositi giudiziari)

1. Le somme depositate presso gli istituti bancari o postali di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate a cura degli istituti bancari e degli uffici postali in conto entrate dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

2. Le somme depositate presso gli istituti bancari o postali in relazione a procedure esecutive non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero in caso di opposizione dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia sono acquisite allo Stato e sono versate a cura degli istituti bancari e degli uffici postali in conto entrate dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

3. All'articolo 67 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 le parole da "degli articoli" a "legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 110, secondo terzo e quarto comma, 111, 111 bis, 111 ter, 114 quater, 112, 113, 113 bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare".

4. Con regolamento del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate:

- a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;
- b) le modalità con cui gli istituti di credito e gli uffici postali versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.
5. Una somma pari al 10 % di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 legge 16 ottobre 1991, n. 321 e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni, alimentato con una somma pari al 2% di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Il fondo è disciplinato da un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di intesa con il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.13
(Disposizioni transitorie)

1. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11 commi 1 e 2 alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11 comma 4, richiedendo all'istituto di credito o all'ufficio postale, presso il quale è aperto il deposito, il versamento delle somme depositate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Art. 14
(Norma di copertura finanziaria)

1. All'articolo 10, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4 è soppresso.

2. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
- b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
- c) euro 207 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro 415 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- e) euro 610 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro 976 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro 1.354 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 244. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a 37 euro. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 140».

3. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2 bis. . Per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione il contributo dovuto è pari a euro 600».

4. L'articolo 23, comma 10, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
«10. Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'art. 30 del medesimo decreto».

5. Agli oneri recati dall'articolo 4, comma 1, pari ad euro 2.242.500 per l'anno 2007 e ad euro 300.000 a decorrere dall'anno 2008 nonché a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere. a) b) e c) dell'articolo 5, valutati complessivamente in euro 57.412.216 per l'anno 2008 e in euro 131.180.625 a decorrere dall'anno 2009 si provvede:

a) quanto ad euro 2.242.500 per l'anno 2007, ad euro 50.563.800 per l'anno 2008 e ad euro 110.035.377 a decorrere dall'anno 2009 mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui ai precedenti commi;

b) quanto ad euro 7.148.416 per l'anno 2008 e ad euro 21.445.248 a decorrere dall'anno 2009, mediante utilizzo delle disponibilità di cui ai limiti di spesa dei commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.

TABELLA A
(allegata all'articolo 5)

Ministero della giustizia
Amministrazione giudiziaria

Dipartimento per gli affari di giustizia
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Dotazione organica del personale giudiziario

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Profili professionali	Dotazione organica	di cui	
		del ruolo amministrativo	del ruolo tecnico

Dirigenti

Dirigente 1° fascia centrale	11		
Dirigente 1° fascia decentrato	20		
Dirigente 2° fascia	408		
Totale Dirigenti	439	436	3

Area funzionale C - Posizione economica C3

Analista di organizzazione	18		
Bibliotecario	2		
Contabile	32		
Direttore di cancelleria	2.172		
Esperto informatico	24		
Esperto linguistico	7		
Statistico	8		
Ufficiale giudiziario	6		
Totale Pos. Econ. C3	2.269	2.242	27

Area funzionale C - Posizione economica C2

Analista di organizzazione	-		
Bibliotecario	23		
Cancelliere	6.656		
Contabile	185		
Esperto informatico	98		
Esperto linguistico	47		
Statistico	35		
Ufficiale giudiziario	1.905		
Totale Pos. Econ. C2	8.949	8.845	104

Area funzionale C - Posizione economica C1

Cancelliere	8.652		
-------------	-------	--	--

Contabile	180		
Esperto informatico	466		
Esperto linguistico	33		
Statistico	60		
Ufficiale giudiziario	1.795		
Totale Pos. Econ. C1	11.186	10.710	476

Area funzionale B - Posizione economica B3

Ausiliario	35		
Cancelliere	2.413		
Contabile	199		
Esperto informatico	200		
Esperto linguistico	4		
Operatore giudiziario	10.224		
Ufficiale giudiziario	666		
Totale Pos. Econ. B3	13.741	13.524	220

Area funzionale B - Posizione economica B2

Ausiliario	2.740		
Operatore giudiziario	4.802		
Totale Pos. Econ. B2	7.542	7.542	-

Area funzionale B - Posizione economica B1

Ausiliario	3.964		
Operatore giudiziario	295		
Totale Pos. Econ. B1	4.259	4.259	-

Area funzionale A - Posizione economica A1

Ausiliario	665		
Totale Pos. Econ. A1	665	665	-

Totale qualifiche dirigenziali

439	436	3
------------	------------	----------

Totale aree funzionali

48.611	47.784	827
---------------	---------------	------------

Totale complessivo

49.050	48.220	830
---------------	---------------	------------

RELAZIONE

DISEGNO DI LEGGE “UFFICIO PER IL PROCESSO E RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA”

Il presente disegno di legge viene adottato per fornire adeguate soluzioni ad alcuni dei problemi che ostacolano l’offerta di un miglior servizio giustizia. La piena attuazione dei principi costituzionali, del giusto processo e della sua ragionevole durata di cui all’art. 111 della Costituzione, richiede l’adozione di una nuova metodologia di organizzazione del lavoro del personale dell’amministrazione giudiziaria che introduca modelli orientati all’efficienza del servizio, valorizzando le professionalità esistenti. L’intervento normativo ha come obiettivo la ricerca degli strumenti che consentano una migliore programmazione dell’attività degli uffici, coinvolgendo tutte le figure professionali nell’organizzazione dell’attività giudiziaria .

Per soddisfare queste esigenze nasce l’ufficio per il processo. Attraverso la completa ristrutturazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie si fornirà un concreto supporto al lavoro dei magistrati valorizzando le specifiche competenze di tutto il personale dell’amministrazione giudiziaria. Scopo di tale struttura è consentire il migliore utilizzo degli strumenti analitici, statistici ed informatici; nonché realizzare la circolazione delle esperienze e delle pratiche professionali più virtuose.

E’ istituito, in tutti gli uffici giudiziari, di ogni ordine e grado il modello organizzativo dell’ufficio per il processo, con compiti di gestione dei procedimenti assegnati ai magistrati e finalità di incremento dell’efficienza dell’attività giudiziaria. L’ufficio per il processo garantisce lo svolgimento di tutte le attività correlate all’esercizio della giurisdizione, eseguendo i compiti e le funzioni necessari per assicurare assistenza all’attività dei magistrati, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, assicurando, in particolare la ricerca dottrinale e giurisprudenziale, la cura dei rapporti con le parti ed il pubblico, l’organizzazione dei flussi dei procedimenti sopravvenuti, la formazione e tenuta dell’archivio informatizzato dei provvedimenti emessi. In tal modo il magistrato potrà essere sollevato dallo svolgimento di attività routinarie accelerando, attraverso una diversa organizzazione del lavoro e con l’ausilio del personale dell’amministrazione, i tempi per la conclusione dei procedimenti, potendo indirizzare quelli seriali verso una definizione semplificata e dedicando maggiori energie agli altri.

Nell'ufficio per il processo opera il personale dell'amministrazione giudiziaria.

E' poi prevista, senza oneri economici per l'amministrazione, la possibilità, in forza di apposite convenzioni, per i praticanti avvocati, i tirocinanti delle Scuole di specializzazione nelle professioni legali e i dottori di ricerca, di svolgere attività di collaborazione con i magistrati, consentendo loro l'accesso agli atti processuali e la partecipazione alle udienze con obbligo di segreto.

Con l'apertura degli uffici giudiziari ai giovani in formazione per lo svolgimento di professioni connesse con l'amministrazione della giustizia, sarà possibile creare osmosi di informazione e scambio di esperienze per assicurare il collegamento e la creazione di una cultura condivisa tra gli operatori del diritto. Sono disciplinate specifiche cause di incompatibilità ed è specificamente previsto un limite temporale per la collaborazione, da parte dei soggetti esterni all'amministrazione giudiziaria, con il magistrato, fissato in un anno (non rinnovabile), e ciò al fine di garantire ad un maggior numero di interessati la possibilità di svolgere tali forme di tirocinio o esperienze di studio. E' espressamente previsto, inoltre, che la collaborazione con il magistrato non potrà, in nessun caso, consentire l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, trattandosi di una parentesi nella formazione scolastica o professionale dei soggetti coinvolti, valida ai fini del tirocinio o della pratica.

Particolare rilievo viene assegnato alla costituzione di archivi informatizzati per la raccolta dei dati statistici, centrali e locali, consentendo l'accesso gratuito agli archivi digitali dei provvedimenti giurisdizionali per magistrati, avvocati e personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da superare l'ottica ancora prevalentemente cartacea delle attività processuali, garantire un accesso rapido e diffuso alle informazioni, decongestionare gli uffici.

Tale importante procedimento di riorganizzazione deve necessariamente prevedere un corretto riconoscimento delle professionalità del personale dell'amministrazione giudiziaria, il cui sviluppo di carriera è rimasto da lungo tempo bloccato, ed un adeguato accesso dall'esterno di personale qualificato. Per il conseguimento di tali risultati sono previsti un programma di assunzione dall'esterno, mediante concorso pubblico, di un importante contingente di personale dell'area C – posizione economica C1- ed un percorso di valorizzazione delle professionalità esistenti, concertato con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, rispettoso degli insegnamenti della Corte Costituzionale in materia.

In particolare, è necessario procedere ad una complessiva revisione delle dotazioni organiche alla luce dei compiti svolti e dell'elevata professionalità richiesta dalla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro. L'istituzione dell'ufficio per il processo richiede infatti, per il suo

corretto funzionamento, un maggior numero di professionalità elevate. In questa ottica si prevede, da un lato, l'attivazione, secondo una programmazione triennale, di concorsi pubblici per l'assunzione di personale, e, dall'altro, contestualmente, il riconoscimento della specifica qualificazione di una serie di attività e competenze attribuite al personale amministrativo tramite un meccanismo selettivo transitorio che realizzi la connessa progressione funzionale ed economica, da dettagliare, secondo i principi generali, in sede di contrattazione collettiva integrativa. Viene, altresì, data risposta all'esigenza dell'amministrazione di avvalersi, come altre, di un proprio ruolo tecnico. L'incremento delle dotazioni organiche del personale è necessario anche per attuare la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato di cui all'art. 1, commi 521 e 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Risponde all'immanente esigenza di modernizzazione la previsione dell'obbligatorietà, entro il termine del 30 giugno 2010, dell'adozione del processo telematico in materia di ingiunzione, esecuzione immobiliare, controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

La piena funzionalità della riorganizzazione richiede un forte impulso in direzione dell'utilizzo di forme di comunicazione e notificazione qualificate e telematiche, ed un riordino delle competenze degli ufficiali giudiziari in materia, appunto, di notifica, nonché un maggiore coinvolgimento degli stessi nell'attività di vendita giudiziaria di beni mobili. A tali fini, il Governo viene delegato ad adottare, entro un anno, uno o più decreti delegati nel rispetto dei principi dettagliati nell'articolo 7.

Nell'ottica di ulteriore incentivazione dell'informatizzazione, si prevede l'aumento dei diritti di copie rilasciate su supporto cartaceo, al contrario di quelle rilasciate in formato elettronico, nonché il conferimento di delega per la registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari.

Un ulteriore cardine della riforma è rappresentato dalla semplificazione delle attività di pagamento di contributi, diritti e spese processuali, che gravano sulle parti e, per esse, sui loro difensori, attraverso la promozione ed incentivazione di sistemi di pagamento telematici. A tale fine, è, tra l'altro, prevista la stipulazione di apposite convenzioni con imprese del settore, a seguito di gara ad evidenza pubblica, per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture, anche telematiche, necessarie, con esplicita previsione che ciò non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Per colmare un sostanziale vuoto normativo che determina la giacenza a tempo indeterminato su depositi bancari o postali di somme di cui è stata disposta la restituzione ma non ritirate dagli aventi diritto, si prevede che, dopo un termine di cinque anni, tali importi siano acquisiti dallo Stato per essere poi destinati al Ministero della giustizia. Pertanto, viene attivato un sistema di ricerca ed individuazione delle somme giacenti alla data di entrata in vigore della legge e di gestione futura delle stesse, ai fini dell'acquisizione al bilancio dello Stato. Una quota pari al 10% delle somme così recuperate sarà destinata all'alimentazione del Fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, ai sensi del contratto collettivo nazionale di comparto, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e così superare una situazione di dispersione delle risorse economiche. Una ulteriore quota (2%) verrà destinata all'alimentazione di un apposito fondo, costituito con il presente intervento normativo, per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi disagiate, prevalentemente nelle regioni meridionali d'Italia, con l'obiettivo, da attuarsi d'intesa con il Consiglio superiore della Magistratura, di consentire un miglioramento del servizio in tali sedi.

La copertura finanziaria del provvedimento viene assicurata attraverso una rimodulazione dei contributi e con i proventi dei maggiori servizi resi all'utenza grazie alla piena informatizzazione, nonché con la destinazione diretta all'amministrazione giudiziaria di una quota dei beni recuperati allo Stato attraverso il più efficiente funzionamento del servizio – giustizia.

Venendo all'esame del provvedimento, si osserva che lo stesso risulta composto di quattordici articoli.

L'articolo 1 illustra le finalità dell'intervento normativo e prevede la costituzione in ogni ufficio giudiziario, di ogni ordine e grado, del modello organizzativo denominato "ufficio per il processo"; tale struttura verrà realizzata attraverso una riorganizzazione delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Il riferimento generale agli uffici giudiziari comprende anche gli uffici dei giudici di pace. L'ufficio per il processo svolgerà tutti i compiti e le funzioni necessari per assicurare l'assistenza all'attività giurisdizionale, assicurando altresì l'attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale, i rapporti con le parti ed il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti, la formazione e tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.

Nell'articolo 2 la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo vengono demandate a provvedimenti da adottare dalla direzione

dell'ufficio giudiziario, ciò al fine di garantire la necessaria autonomia gestionale e organizzativa di ogni singolo ufficio giudiziario. Tali provvedimenti elaborati dal magistrato titolare dell'ufficio, e dal dirigente amministrativo ad esso preposto, saranno indicati nelle tabelle previste dalla legge sull'ordinamento giudiziario (articoli 7 bis e 7 ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) e nel programma organizzativo elaborato dal dirigente amministrativo (articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).

E' previsto il monitoraggio dell'attività e dei risultati ottenuti da effettuare anche avvalendosi del servizio statistico.

L'articolo 3 disciplina la possibilità per i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali, i dottori di ricerca di svolgere attività di collaborazione con i magistrati dei tribunali, delle Corti d'appello e della Corte di Cassazione, in forza di apposite convenzioni, per il periodo massimo di un anno.

Il magistrato titolare dell'ufficio stipulerà le convenzioni con i Consigli dell'ordine degli avvocati, con le Scuole di Specializzazione nelle professioni forensi e con le Università per disciplinare le modalità di tale attività. I soggetti, esterni all'amministrazione giudiziaria, saranno "affidati" ad un magistrato addetto all'ufficio con il quale collaboreranno; avranno accesso, sotto la guida del magistrato affidatario agli atti, relativi ai fascicoli sottoposti alla loro attenzione, e potranno partecipare alle udienze (salvo i casi in cui sia disposto ex articolo 128 c.p.c. che si proceda a porte chiuse) con obbligo di segreto per quanto conosciuto in ragione dell'attività svolta e con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale. La norma è necessaria per superare le osservazioni contenute nella risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata in data 21 novembre 2001, nella quale è stato specificato che i tirocinanti delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali, nello svolgimento delle attività pratiche compiute presso le sedi giudiziarie non possono accedere agli atti processuali ed alle udienze che non siano pubbliche; con la norma in esame si vogliono eliminare i limiti posti dalle disposizioni vigenti, che renderebbero eccessivamente circoscritta la possibilità di accesso agli atti ed alle udienze del processo da parte di praticanti avvocati, tirocinanti, dottori di ricerca ammessi a collaborare con i magistrati. E' comunque previsto che la collaborazione si svolga nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo. Al fine di evitare confusioni di ruoli, è previsto che l'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospenda per la sua durata l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi potranno rappresentare, difendere o assumere incarichi professionali dalle parti dei procedimenti giudiziari che si siano svolti dinanzi al magistrato affidatario. E', infine, previsto che mentre la collaborazione svolta presso gli uffici

giudiziari è riconosciuta ai fini del completamento della pratica o del tirocinio, la stessa non potrà, in nessun caso, costituire rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

L'articolo 4 dispone che il Ministro della giustizia, emani, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, un regolamento disciplinante la tipologia, le modalità di raccolta e trasmissione dei dati all'archivio centralizzato dei dati statistici. Per agevolare e rendere più ampia la diffusione dei dati contenuti negli archivi digitali dei provvedimenti, di cui all'art. 15 del D.M. n. 264/2000, è previsto che l'accesso sia gratuito per il personale della magistratura, dell'amministrazione giudiziaria ed anche per gli avvocati. La norma contiene la relativa quantificazione della spesa ed autorizzazione della stessa.

L'articolo 5 indica le modalità per la riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria.

In un quadro fattuale di mancato *turnover* del personale e di pesante riduzione di quello in servizio per il blocco delle assunzioni negli anni passati, collegato ad un abnorme contenzioso per le procedure di riqualificazione bloccate giudizialmente, è necessario un intervento straordinario di riordino, che consideri la necessità di maggiori professionalità qualificate, l'esigenza di valorizzazione delle professionalità esistenti e sperimentate, la rimodulazione delle dotazioni organiche rimaste livellate verso il basso in contrasto con l'evoluzione e le responsabilità del servizio giustizia ed incompatibili con la nuova organizzazione, la necessità di inserire nuove risorse di personale laureato.

Nel quadro dei principi generali fissati dall'art. 2 decreto legislativo n. 165/2001 e dell'interazione con le sfere di competenza attribuite alla contrattazione collettiva, il provvedimento ridetermina le dotazioni organiche dell'Amministrazione giudiziaria, per consentire di adattare alle innovazioni normative ed organizzative necessarie a seguito dell'istituzione dell'ufficio per il processo, la riorganizzazione avviene seguendo il criterio della ottimizzazione delle risorse. E' prevista, inoltre, l'istituzione di un ruolo tecnico, anche con nuove professionalità. Le eventuali posizioni in soprannumero, derivanti dalla riallocazione delle dotazioni organiche, saranno riassorbite nel periodo successivo mediante le cessazioni dal servizio e la progressione professionale.

Nell'ottica del così detto "sblocco" delle assunzioni previsto dalla legge finanziaria per il 2007, il Ministero della Giustizia intende attuare, con risorse anche proprie e reperite nella presente legge, una politica di nuove assunzioni dall'esterno, nel profilo professionale qualificante C1, mediante

procedure concorsuali pubbliche, in conformità a quanto previsto nella programmazione di fabbisogno per il triennio, sino a 3.000 unità.

Va inoltre ricordato che, nella medesima ottica di apertura all'accesso dall'esterno, contestualmente l'amministrazione deve procedere all'immissione in ruolo di ulteriori 1600 unità di personale circa, mediante la stabilizzazione dei lavoratori precari che prestano servizio da circa 10 anni negli uffici giudiziari in base alla normativa sui lavoratori socialmente utili ed a tempo determinato stratificatasi negli anni, secondo quanto previsto nell'ultima legge finanziaria.

Alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, in particolare con riferimento ai principi di valorizzazione del titolo di studio, di divieto del cosiddetto "doppio salto" nella progressione di carriera, di prevalenza della posizione economica di provenienza, e tenuto conto della situazione di fatto sopradescritta, nel medesimo contesto si prevede la possibilità di attivazione di procedure selettive specifiche per i passaggi interni del personale in ruolo da una posizione economica a quella immediatamente superiore (sia tra le aree che all'interno delle aree), in base ai criteri del titolo di studio ed altri criteri oggettivi, con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in relazione alle procedure già avviate a seguito di precedenti contratti ed accordi da rivedere necessariamente in un bilanciamento globale degli interessi delle parti, in attesa della nuova disciplina che sarà dettata in materia dalla contrattazione collettiva del comparto.

Nell'ottica di modernizzazione dell'attività giudiziaria, conseguibile con la piena attuazione del processo telematico, che consentirà di liberare risorse oggi destinata alla gestione, prevalentemente cartacea degli atti del processo, per destinarle ad attività maggiormente qualificate, **l'articolo 6** prevede che le forme del processo telematico, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, divengano obbligatorie dal 30 giugno 2010. Inoltre, il Ministro della giustizia, verificata in concreto la disponibilità in ciascuno ufficio giudiziario delle attrezzature necessarie per il processo civile telematico, potrà disporre, previa audizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati interessato, l'anticipazione di tale termine nei singoli tribunali e Corti di Appello.

L'articolo 7 conferisce al Governo una delega per adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi diretti:

- a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e notificazioni per adeguarle al processo telematico;
- b) alle modalità di conferimento della procura alle liti per adeguare le disposizioni esistenti alle nuove regole che disciplinano il processo telematico;

c) al riassetto della disciplina vigente sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica e vendite giudiziarie di beni mobili;

d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali

I principi dettati per l'esercizio della delega, in materia di riordino della normativa sulle comunicazioni e notificazioni telematiche prevedono, che ciascun avvocato e ciascun ausiliario del giudice dovranno avere, obbligatoriamente, un indirizzo di posta elettronica certificata, che le comunicazioni dovranno essere effettuate dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica, forma utilizzabile anche per le comunicazioni alle parti costituite personalmente e ai testimoni che abbiano espressamente dichiarato l'indirizzo elettronico di posta certificata ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; che sia eletta quale forma primaria di notificazione quella in forma telematica; che il Ministro della giustizia possa fissare per l'utilizzazione in forma obbligatoria delle notifiche telematiche il termine ultimo del 30 giugno 2009 (salva la possibilità di anticipare tale data nei circondari o nei distretti che abbiano le necessarie strutture).

Per l'esercizio della delega in materia di semplificazione della normativa sul conferimento della procura alle liti al fine di adeguare le regole esistenti al processo telematico, sono dettati i seguenti principi e criteri direttivi: a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice; b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto; c) deposito, al momento della iscrizione a ruolo, di copia, con dichiarazione di conformità del difensore, della procura e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.

I criteri di delega quanto al riordino della normativa sull'attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifiche e vendite giudiziarie di beni mobili sono orientati alla velocizzazione delle attività di notificazione, anche con l'uso di strumenti telematici, alla estensione della pubblicità dei beni pignorati autorizzandone la ripresa fotografica e la pubblicazione su siti internet; all'estensione all'ufficio giudiziario della possibilità di svolgere attività di apposizione di sigilli e di esecuzione di inventari.

Per le attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione, i criteri di delega sono orientati all'affiancamento dell'attività in materia degli ufficiali giudiziari, con specifica professionalità, a quella dei concessionari.

L'**articolo 8** delega il Governo ad adottare norme dirette al riordino sulla normativa in materia di registrazione dei provvedimenti giudiziari nel settore della giustizia civile, prevedendo,

quanto ai principi e criteri direttivi della delega, che sia l'ufficio giudiziario ad individuare, con controllo dell'Agenzia delle Entrate, al momento della pubblicazione del provvedimento gli elementi per la tassazione, che siano individuati criteri omogenei tra la tabella di tassazione e la classificazione dei provvedimenti giudiziari in modo da ottimizzare l'attività di cooperazione informatica tra l'amministrazione giudiziaria e l'Agenzia delle entrate, prevedendo che comunque tali modifiche non producano diminuzione di gettito.

Con l'**articolo 9** sono dettate disposizioni relative all'esercizio della delega indicata negli articoli precedenti, in particolare è previsto che gli schemi di decreti legislativi siano emanati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione previa acquisizione dei pareri da parte delle competenti commissioni parlamentari. E' previsto inoltre che nei due anni successivi alla data in vigore di ciascuno dei decreti emanati nell'esercizio delle deleghe citate, il Governo possa adottare decreti legislativi contenenti disposizioni correttive ed integrative.

Nell'**articolo 10** sono dettate disposizioni in materia di diritti di copie. Al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti informatici, è previsto l'aumento (nella misura del 50%) dei diritti per le copie rilasciate su supporto cartaceo, mentre rimane invariata la misura, oggi fissata per le copie cartacee, per i diritti di copie rilasciate in formato informatico, che verranno computati in ragione delle pagine memorizzate

Per perseguire la finalità di ottimizzazione e modernizzazione del servizio giustizia consentendo agli utenti di eseguire il pagamento dei contributi dovuti con forme semplificate, è previsto, nell'**articolo 11**, che gli uffici giudiziari utilizzino, nel processo civile, e nel processo penale, sistemi telematici di pagamento con l'utilizzo di "moneta elettronica". Ciò consentirà di avere il completo e tempestivo monitoraggio degli importi versati, con possibilità di registrare, attraverso apposito sistema informatico, le causali dei singoli pagamenti, alleggerendo in tal modo anche il lavoro di verifica delle cancellerie. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulerà apposite convenzioni, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessarie. E' esplicitamente statuito che l'introduzioni di questi nuovi sistemi di pagamento non dovrà comportare ulteriori oneri a carico dello Stato .

L'articolo 12 detta norme sui depositi giudiziari. e sulle somme confiscate. Il primo comma prevede che le somme giacenti presso istituti postali o bancari di cui sia stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo (o di archiviazione), non riscosse o reclamate dagli aventi diritto entro 5 anni, sono acquisite dallo Stato per poi essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero della giustizia. La disposizione è analoga a quella già prevista in ambito di disciplina delle procedure concorsuali, dalla nuova formulazione dell'articolo 117 legge fallimentare. Una previsione identica viene dettata per le somme depositate presso istituti bancari o postali nell'ambito di procedure esecutive individuali che, entro cinque anni dal giorno in cui sia divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione (oppure in caso di opposizione dal passaggio in giudicato della sentenza che definisca la controversia) non siano state richieste o reclamate dagli aventi diritto. Il comma 3 estende la analoga previsione, contenuta nell'articolo 117 legge fallimentare, alla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, armonizzando la disciplina con le recenti modifiche della legge fallimentare. E' previsto che le modalità per l'esecuzione della comunicazione e dei versamenti siano indicate con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi ricavati saranno assegnati per la quota del 10% al FUA costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero delle somme, e per la quota del 2% ad un Fondo di nuova costituzione, destinato ad incentivare la permanenza dei magistrati nelle sedi disagiate e in quelle non richieste.

L'articolo 13 detta disposizioni transitorie in materia di riscossione delle somme depositate presso gli uffici bancari o postali che versino nelle condizioni indicate nell'articolo 11. Dall'entrata in vigore della legge fino all'adozione del regolamento ministeriale, che disciplinerà le modalità di riscossione di tali importi per il futuro, è previsto che gli uffici giudiziari verifichino l'esistenza di depositi per i quali ricorrano le condizioni indicate nell'articolo 11 richiedendo all'ufficio postale o all'istituto di credito presso il quale è aperto il deposito il versamento delle somme all'entrata di bilancio dello Stato per essere rassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Per **l'articolo 14** relativo alla copertura finanziaria si rimanda alla relazione allegata.